

## UNA NOTEVOLE PIANTA DI SAMBUCO (*SAMBUCUS NIGRA* L.) A LUSIANA (ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI, VICENZA) IMPORTANZA, CONOSCENZA E TUTELA DEGLI ALBERI MONUMENTALI

SAMUELA DAL MASO\*, MATTEO BOSCARDIN\*\*

\* Via Giarette, 19, I - 36020 Albettona (Vicenza), Italy. E-mail: cerisella@inwind.it

\*\* Associazione Amici del Museo Zannato, piazza Marconi, 17, I - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza), Italy. E-mail: m.boscardin@tin.it

**Key-words:** *Sambucus nigra* (L.); Vicenza province; monumental tree; legislation; preservation.

### RIASSUNTO

Viene riportata la segnalazione di un esemplare non comune per dimensioni di *Sambucus nigra* (L.) ubicato in contrada Tezzetta, Lusiana (VI). Viene anche riportato un quadro generale sulla conoscenza, sulla normativa e sulla tutela degli alberi monumentali in Italia.

### ABSTRACT

A specimen of *Sambucus nigra* (L.) situated in Contrada Tezzetta, Lusiana (Vicenza, Northern Italy) is here reported for its uncommonly large dimensions. A general report on the situation of knowledge, preservation and laws on monumental trees in Italy is also included.

### IL RITROVAMENTO

Nel corso dell'estate del 2013, durante una visita occasionale a contrada Tezzetta in comune di Lusiana (Vicenza), la nostra attenzione è stata attirata da un esemplare di *Sambucus nigra* L. che ci ha colpiti per le sue eccezionali dimensioni. Fino ad allora infatti avevamo incontrato esemplari di questa specie sotto forma di arbusti o di piccoli alberi, qui invece ci siamo trovati di fronte ad un albero con circonferenza del tronco di 1,90 metri e altezza 9,70 m. Questo ritrovamento ci ha spinti ad approfondire le nostre conoscenze per verificare se effettivamente avevamo incontrato un esemplare, relativo a questa specie, non comune per dimensioni. Nella provincia di Vicenza sono segnalati nel libro "*I grandi alberi della Provincia di Vicenza*" (CARIOLATO *et al.*, 1992) due esemplari di Sambuco nero, uno nel comune di Crespadoro con circonferenza del tronco di 1,45 m e altezza di 6 m, e l'altro nel comune di Bressanvido con circonferenza di 1,12 m ed altezza 5,50 m. Estendendo la ricerca alle altre province del Veneto (BARUTTA *et al.*, 1994; BENÀ & BENETTI, 1990; BATTISTEL *et al.*, 1991; CORSO & LAZZARIN, 1989; ZANETTI, 2002) abbiamo riscontrato solo una segnalazione nel comune di Chies d'Alpago, Belluno, relativa ad un albero di Sambuco nero con circonferenza di 1,95 m a 0,2 m dalla base e altezza totale di 8,50 m (ZAMPIERI *et al.*, 2007). Per trovare altri esemplari di questa specie che abbiano dimensioni simili a quello di Lusiana occorre uscire dalla nostra regione ed andare in quel di Bergamo (RINALDI, 2006), nella Valle d'Aosta (LETEY, 2001) e in provincia di Olbia (Regione autonoma della Sardegna delibera n. 45/2 del 2013, allegato p).

### DESCRIZIONE

Il Sambuco nero è una pianta legnosa con portamento cespuglioso, cresce come arbusto ma talvolta si incontra come albero che supera raramente gli 8-10 m di altezza. È una specie spontanea dell'Europa centro-meridionale e del Caucaso diffusa in tutto il territorio italiano dal livello del mare fino a 1400 m di quota; predilige luoghi umidi e ricchi di nutrimento e occupa facilmente terreni dismessi, ruderi, dove si espande rapidamente grazie alla sua forte attività pollonifera. L'esemplare in oggetto ha portamento arboreo e cresce come esemplare unico ed isolato (vedi Fig.1 e 3). Il tronco contorto e nodoso presenta alla base una cavità stretta e allungata. All'altezza di 1,3 m ha una circonferenza di 1,90 metri (vedi Fig. 2) e all'altezza di 2.4 m si dipartono tre rami, il primo è il più inclinato e si sviluppa in direzioni NE, uno è subverticale e il terzo è inizialmente aderente al tronco e poi si sviluppa in direzione SSO. Circa mezzo metro sopra il tronco si divide ulteriormente. L'altezza della pianta è di 9,70 m e l'ampiezza della chioma nelle quattro direzioni è: Nord 1.6 m, Est 3.60 m, Sud 1.80 m, Ovest 2.70 m.

### LOCALIZZAZIONE

L'esemplare sopra descritto è ubicato nella contrada Tezzetta, circa 1150 m in linea d'aria a NNO dal centro di Lusiana (Vi), in un'area adibita a corte comune delle poche case che costituiscono l'agglomerato, alla quota di 762 m s.l.m. Coordinate GPS (Strumento GARMIN eTrex H) 45°47'35.22"N - 11°33'59.04"E. Coordinate topografiche, tavoletta I.G.M.: Caltrano F° 37 III N.O. 32T PR 978735.



Fig. 1 - L'albero in fruttificazione, come si presentava il 13 settembre 2013. (Foto P. Stangherlin)



Fig. 2 - Misura della circonferenza del tronco (Foto P. Stangherlin).

## STORIA

Le notizie riguardanti l'origine di questa pianta ci sono state fornite dal sig. Cav. Fernando Cantele nato nella contrada Tezzetta e abitante tuttora in zona. Il Cantele rammenta che circa 70 anni orsono esisteva una grande pianta di Sambuco nero che si specchiava nella piccola pozza situata nel cortile comune della contrada, pozza che veniva utilizzata per l'abbeveraggio del bestiame. Questa pianta era però addossata al muro della casa dove abitava la famiglia del Cantele, e poiché le radici danneggiavano sia le fondamenta che il pavimento a piano terra, il padre Pietro (detto "Pierino") decise di tagliarla. La ramaglia venne accatastata al bordo della corte comune e alcuni di questi residui ripresero spontaneamente a vegetare originando due pianticelle, la più rigogliosa delle quali venne seguita e curata regolarmente da Fernando Cantele che aveva allora circa 11 anni. La pianta è stata in seguito rispettata da tutti gli abitanti della contrada ed assumendo nel tempo lo sviluppo sopradescritto.

### **Gli alberi monumentali: importanza, conoscenza e tutela in Italia**

Parlando di alberi monumentali l'aggettivo monumentale è certamente efficace perché suscita immediatamente nelle persone l'idea di un albero grande, imponente, con particolare valore estetico e storico e degno per questo di particolare protezione come può avvenire per una villa o una statua; concetto che in passato non era così immediato se riferito ad un albero. Allo stesso tempo però è riduttivo e limitativo perché le persone potrebbero soffermarsi solo a questa prima impressione.

Facile è estendere il valore "estetico-architettonico" di un albero secolare ad altri valori culturali legati a leggende e tradizioni da parte di quelle popolazioni che vi hanno vissuto accanto. Ma per comprendere il valore di un grande o vecchio albero bisogna andare oltre ad una valutazione puramente cronologica-estetica e folcloristica.

La longevità è un tratto caratterizzante specie-specifico, è l'espressione di una funzionalità che si mantiene nel corso del tempo attraverso l'alterazione dei tratti strutturali, come ad esempio la densità fogliare della chioma e la longevità delle foglie, lo spostamento del baricentro e la variazione del rapporto fra la fotosintesi e la respirazione (Gratani, 2011). È l'espressione di un patrimonio genetico che

gli ha permesso di resistere alle avversità dell'ambiente e di raggiungere un'età e/o forma non comune per la specie. Questa variabilità intraspecifica è un elemento della biodiversità assieme alla diversità ecosistemica e alla diversità specifica, e preservare un vecchio albero è anche una conservazione in situ di una banca di germoplasma non comune. Conservare, per esempio, alberi molto vecchi presenti in terreni agrari abbandonati o marginali può significare non perdere quel patrimonio genetico di cultivar selezionati dall'uomo nel corso dei secoli e ora divenuti rari e talvolta dimenticati.

Ma è anche la grandezza stessa di un albero che contribuisce ad aumentare la biodiversità fornendo un supporto vitale e rifugio per molte specie: le radici, il tronco e le fronde offrono diverse nicchie non solo per molte specie di uccelli e piccoli mammiferi ma anche per comunità di licheni, briofite, funghi, insetti e altri invertebrati. Un grande albero pertanto può essere considerato un'isola ecologica, la cui importanza si esplicita maggiormente in particolari contesti come quelli urbanizzati o di pratiche agrarie intensive e monocolturali.

Gli alberi sono anche organismi viventi in grado di registrare nello xilema le variazioni dell'ambiente in cui vive, perché lo spessore e la composizione istologica degli anelli di accrescimento dipendono dalle condizioni ecologiche e in particolare dall'umidità e dal calore; più longevo è un albero più grande è la banca dati che racchiude in sé e più numerosi sono gli alberi longevi maggiori sono le possibilità di realizzare serie e studi sulle variazioni climatiche.

Accanto al valore scientifico gli alberi si prestano a svolgere un'importante funzione didattica e nemmeno devono essere sottovalutati come elementi di promozione turistica.

La complessità di interessi che si articolano attorno a un albero monumentale e il loro divenire patrimonio culturale-intellettuale personale e collettivo si rispecchia bene nella storia che li ha portati ad essere riconosciuti e protetti quali beni dello Stato Italiano.

La prima forma di protezione degli alberi monumentali può essere fatta risalire alla Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 "*Protezione delle bellezze naturali*", secondo la quale sono soggetti a vincolo legislativo: *Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica (art. 1); Le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalla legge per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza (art. 2); I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale*" (art. 3).

Certo è difficile associare un albero al termine cosa immobile, se pur di notevole interesse artistico, storico o estetico, ed è anche riduttivo perché si trascura il valore intrinseco principale che ha come essere vivente. Forse anche per questo, in passato, la protezione dei grandi alberi secolari o di particolare pregio storico e culturale era lasciata principalmente alla sensibilità dei proprietari o della comunità, che in più occasioni si sono opposti

al taglio di questi testimoni del passato, molte volte con successo altre invece con esito negativo. Come esempio dell'indifferenza delle autorità verso gli alberi monumentali, alla quale si contrappone la sensibilità della gente locale, può essere preso un episodio avvenuto attorno al 1950 nell'Altopiano d'Asiago. Mario Rigoni Stern, portavoce del sentimento della propria gente, narra come un ispettore forestale dopo aver dato l'ordine di abbattere un maestoso albero fu costretto lui stesso a segnare il tronco con il martello perché nessuno volle farlo. Come i boscaioli furono fermati dal boscaiolo più anziano perché sentiva l'albero piangere e supplicare e di come invece contro l'ispettore dopo aver constatato l'età, più di 400 anni, e la buona salute dell'anziano albero che dovette essere abbattuto per le ferite inferte (LISA, 2011).

Nel 1969 un'iniziativa di carattere scientifico riuscì a dimostrare e illustrare in modo semplice e immediato l'importanza dei grandi alberi. L'arrivo del nuovo direttore nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Franco Tassi, portò una nuova sensibilità nella gestione del parco che si concretizzò nella realizzazione della "tavola" del "Grande Albero". Si trattava di una scheda didattica che permetteva di scoprire tutta la vita che si svolge dentro, attorno, sopra, sotto il tronco di un grande faggio (TASSI, 2012). L'anno successivo, lo stesso Tassi presentò in un intervento all'escursione della Società Botanica Italiana l'"Operazione Grande Albero", che avrebbe portato al censimento dei grandi alberi del Parco Nazionale d'Abruzzo. L'importanza di questa iniziativa fu prontamente colta dal WWF che nel 1972, contando sulle segnalazioni dei propri soci, si pose come obiettivo la realizzazione di un censimento di tutti i grandi alberi d'Italia per sottoporli poi a una speciale tutela.

Il primo *Censimento nazionale degli alberi di notevole interesse* si concretizzò solo nel 1982 sotto il coordinamento della Direzione Generale del Corpo Forestale dello Stato. Scopo principale del progetto fu quello di individuare e catalogare le piante singole o in gruppi che presentassero alcune caratteristiche particolari come le qualità estetiche ed il valore storico-culturale, ma anche le dimensioni eccezionali rispetto alla specie, le forme singolari. La quantità di dati raccolti portò alla luce un patrimonio di monumenti verdi sorprendente: 22.000 "alberi di notevole interesse", tra questi oltre 2.000 definiti di "grande interesse" e ben 150 di "eccezionale valore storico o monumentale" (GIORDANO, 2003). In particolare per la Regione Veneto sono stati individuati 57 "alberi monumentali" e 12 esemplari di questi ritenuti di "eccezionale valore storico o monumentale" (<http://www.corpoforestale.it/>). Per diffondere la consapevolezza di questo grande patrimonio da salvare il Corpo Forestale dello Stato mise a disposizione il materiale raccolto per pubblicazioni, convegni e collaborazioni con enti locali ed associazioni ambientaliste. Tra le pubblicazioni va ricordata la prima opera sugli alberi monumentali: "*Gli alberi monumentali d'Italia*" (ALESSANDRINI *et al.*, 1990 a,b), opera fotografica e descrittiva che fa conoscere 300 esemplari di questo enorme patrimonio naturalistico

nazionale. Successivamente nell'ottobre del 2005, in concomitanza del 183° anniversario del Corpo forestale dello Stato, è stato pubblicato il libro *“Grandi alberi d'Italia: alla scoperta dei monumenti naturali del nostro Paese”* (CAGNONI, 2005), dove sono descritti 130 monumenti verdi che raccontano momenti significativi della storia nazionale.

Nonostante il lavoro del Corpo Forestale, delle associazioni e la crescente sensibilità dell'opinione pubblica bisogna attendere il 1985 per vedere il legislatore compiere il primo passo per colmare il vuoto legislativo nei riguardi del patrimonio vegetale. Infatti con la Legge n. 431 dell'8 agosto *“Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale”*, sono sottoposti a vincolo paesaggistico non solo particolari ambienti, ma anche i beni descritti dal comma n. 2 dell'art. 1 della Legge n. 1497/1939. La legge è stata poi integrata, con modifiche, nel Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*. Altro passo importante per la salvaguardia degli alberi vetusti è l'emanazione del Decreto Legislativo n. 227 del 18 maggio 2001, dove nell'art. 6 si prevede che *“le regioni, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito”*.

Con il Decreto Legislativo n.3 dell'8 gennaio 2004 *“Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137”* lo Stato riorganizza il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e demanda alle Regioni ed alle Province Autonome la responsabilità di identificare i “beni” da tutelare. Quindi dal 2004 la tutela degli alberi monumentali compete alle Regioni; queste hanno mostrato una diversa sensibilità legiferando in modo non uniforme e talvolta non adempiendo al loro dovere (tabella 1). Alle Regioni va il merito di aver introdotto ufficialmente la nozione di “albero monumentale” e di aver legiferato a suo favore in modo esplicito (L.R. Emilia Romagna n. 2/1977, L.R. Val d'Aosta n. 50/1990, L.R. Piemonte n. 50/1995, L.R. Basilicata n. 42/1998, L.R. Liguria n. 4/1999, L.R. Toscana n. 60/1998 e n. 39/2000, L.R. Veneto n. 20/2002, L.R. Lazio n. 39/2002, L.P. Trento n. 10/2004, L.R. Molise n. 48/2005, L.R. Marche n. 6/2005, L.R. Puglia n. 14/2007, L.R. Lombardia n. 10/2008, L.R. Calabria n. 47/2009).

In particolare la Regione Veneto, in cui si trova l'esemplare segnalato, inserisce nel 1985 la ricerca dei grandi alberi nei programmi regionali di censimento dei beni ambientali per il Piano territoriale regionale di coordina-



Fig. 3 - L'albero visto da Sud, ripreso il 10-10-2013 con la strada di accesso a contrada Tezzetta. (Foto S. Dal Maso).

mento (PTRC, 1986-1991) ai sensi della Legge Regionale n. 61 del 27 giugno del 1985 *“Norme per l'assetto e l'uso del territorio”*. Per l'operazione di censimento la Regione si avvale della collaborazione del WWF che suddivise il lavoro su base provinciale; il lavoro svolto si concretizzò nella pubblicazione nell'apposita collana editoriale regionale di un volume per ogni provincia intitolato *“I grandi alberi”*. Ma è con l'istituzione della Legge Regionale n. 20 del 09 agosto 2002 *“Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”* che nasce il progetto per la tutela e valorizzazione degli Alberi Monumentali del Veneto. Il concetto di monumentalità è definito dalla stessa legge: *“Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale: a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità; b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali”* (art. 2). Nell'art. 3 la Regione incarica l'Azienda regionale Veneto Agricoltura di definire la metodologia di rilevazione ed i contenuti informativi di una scheda tipo, e sulla base di questi predisporre l'elenco regionale degli alberi mo-

numerali. Nel comma 4 dello stesso articolo si prevede inoltre che “*l’inserimento nell’elenco regionale degli alberi monumentali possa avvenire anche su proposta delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti parco ed anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini o associazioni ai medesimi enti*”.

Per valutare in modo oggettivo il valore delle piante, Veneto Agricoltura prima individua e definisce dei caratteri di riferimento definiti dai seguenti parametri: *dimensioni*, definite in base alle misure riscontrate; il *fenotipo*, attribuito in base alla forma ed al portamento; i *caratteri botanico-naturalistici*, relativi all’età, alla rarità, alle condizioni fisiologiche, fitosanitarie; la *rilevanza storico-culturale ed architettonica*, nei casi di piante associate ad edifici o luoghi di elevato valore storico-culturale ed architettonico o legati alla tradizione locale; il *valore paesaggistico*, relativo alla collocazione in un contesto di elevato pregio visuale e/o paesaggistico; il *livello di accessibilità*, che consideri l’effettiva possibilità che queste piante divengano patrimonio della collettività. Poi applica, ad un primo elenco di più di 650 specie, degli indici di monumentalità (*indice morfologico, indice dimensionale, classe d’età, stato fitosanitario, indice di fruibilità, valore storico-culturale, valore paesaggistico, rarità botanica*) per giungere alla fine a individuare 92 piante con elevato valore di monumentalità. Con la Delibera di Giunta Regionale n. 20 del 15 maggio 2012, la Regione Veneto riconosce il carattere monumentale ai 92 soggetti arborei (allegato A alla Delibera di Giunta) e riconosce anche un elenco di 74 esemplari (allegato B2 alla Delibera di Giunta) che, pur non avendo raggiunto la soglia di monumentalità perché relativamente giovani o semplicemente localizzati in luoghi poco accessibili, sono ritenuti “*Alberi di pregio della Regione Veneto*” per gli aspetti botanico, ambientale, genetico, paesaggistico, storico e culturale da monitorare con frequenza quinquennale, anche ai fini di una futura inclusione nell’elenco delle piante monumentali.

A livello nazionale il termine “*alberi monumentali*” da considerare come beni di notevole interesse pubblico, entra nella legislazione solo nel 2008 con le modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22/01/2001) apportate dal Decreto Legge n. 63 del 26 marzo “*Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio*” (tabella 2). Nello stesso anno è proposto un Disegno di Legge per dare una definizione giuridica e una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale, ma solo nel 2013 gli alberi monumentali sono protetti da una legge nazionale e godono pertanto di un quadro normativo omogeneo. Il 14 gennaio 2013 è promulgata, ed entra in vigore il 16 febbraio dello stesso anno, la Legge n.10 “*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*”, all’interno della quale c’è la definizione giuridica univoca di albero monumentale e l’obbligo da parte delle Regioni di recepirla entro un anno dall’entrata in vigore della legge. La definizione è scritta nell’art. 7: “*1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in*

*vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono: a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.”* Lo stesso articolo stabilisce che, entro sei mesi dall’entrata in vigore i comuni devono eseguire il censimento degli alberi monumentali nel proprio territorio e fornirlo alla rispettiva Regione, la quale, a sua volta, entro i successivi sei mesi deve redige l’elenco regionale. A un anno dall’entrata in vigore della legge, gli elenchi regionali, soggetti a periodici aggiornamenti, devono essere trasmessi al Corpo Forestale dello Stato, al quale è dato il compito di gestire l’elenco nazionale che deve essere reso pubblico e disponibile a tutti. In caso di inadempienza delle regioni è prevista l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali. La legge prevede anche la protezione degli alberi monumentali deliberando che gli abbattimenti o le modifiche dell’apparato radicale e della chioma possono avvenire solo dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato; in caso di danneggiamento o abbattimento ingiustificato sono previste sanzioni amministrative (art. 7, comma 4) che vanno da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 100.000.

Tuttavia una legge e le sanzioni non sono sufficienti a garantire la salvaguardia del patrimonio degli alberi monumentali se non si agisce anche sull’educazione del cittadino in materia ambientale. A tal fine il Decreto Legge “*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*” prevede nell’art. 1 l’istituzione della “*Giornata nazionale degli alberi*”, il 21 novembre, “*che sarà volta a perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani. Ogni anno, nel corso di questa giornata, presso le scuole di ogni ordine e grado saranno promosse iniziative per diffondere la conoscenza dell’ecosistema boschivo e dei complessi rapporti uomo-ambiente*”.

In conclusione il Decreto del 2013 in materia di alberi monumentali fornisce una definizione giuridica, una normativa uniforme, sanzioni amministrative e dispone iniziative atte a promuovere una maggiore conoscenza,

sensibilità e partecipazione dei cittadini e delle istituzioni. Da quanto scritto potrebbe sembrare che la norma sia adeguata alla protezione e valorizzazione del nostro patrimonio monumentale, purtroppo non è così. Si deve riscontrare la presenza di un altro vuoto legislativo dovuto al fatto che la legge rimanda ad un futuro decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilirà i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali a opera dei Comuni (art. 7, comma 2). Così i Comuni, chiamati per primi a concorrere alla tutela e gestione degli alberi monumentali, devono prima aspettare i principi e i criteri da parte di tre Ministeri, poi fare il censimento e trasmetterlo alle Regioni. Queste a loro volta devono fare un elenco regionale, aggiornarlo periodicamente e trasmetterlo al Corpo forestale dello Stato. Per di più si ha la contraddizione che, in attesa dei principi e dei criteri per il censimento, gli elenchi regionali redatti con leggi regionali risultano non essere più validi perché fatti con una definizione di albero monumentale diversa dall'art. 7 della legge 10/2013.

### PROPOSITI OPERATIVI

Sebbene la legge non riconosca il lavoro svolto finora questo non implica che si debba ignorarlo o non utilizzarlo fin quando verrà colmato il vuoto legislativo. In attesa del decreto non possiamo trascurare il nostro patrimonio vegetale ma dobbiamo utilizzare al meglio gli strumenti che abbiamo a disposizione e, nel caso specifico, la normativa e il lavoro svolto dalla Regione Veneto.

A seguito del presente lavoro, l'Associazione Amici del Museo Zannato con sede a Montecchio Maggiore e l'Associazione Lusàan ar Spilar Natura di Lusiana intendono

avviare un'iniziativa avente valenza amministrativa il più possibile concreta per l'inserimento del Sambuco di Contrada Tezzetta nell'Elenco Regionale degli Alberi Monumentali istituito con la Legge Regionale n. 20/2002.

In particolare verrà prodotta, in tempi brevi, al Comune di Lusiana e alla Comunità Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni", competente per territorio, una segnalazione secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 3, comma 4, della Legge Regionale citata.

Alla segnalazione di cui sopra verrà unito il presente articolo allo scopo di fornire un'ampia e documentata base di giustificazioni per la tutela del soggetto arboreo considerato, sotto molteplici profili: naturalistico-botanico, della biodiversità, paesaggistico, turistico-didattico e, non ultimo, quello storico-identitario testimoniato dalla particolare e fortunata vicenda che ha portato allo sviluppo e alla conservazione dell'albero, nonché del suo riconoscimento come elemento caratteristico locale.

Di tali valori, gli Enti sopra citati sapranno farsi sicuramente interpreti nel trasmettere a loro volta la segnalazione, con opportuna incisività, all'Azienda Regionale "Veneto Agricoltura" preposta all'istruttoria.

### RINGRAZIAMENTI

Gli autori ringraziano l'architetto Antonio Cantele per l'esecuzione di alcune misure relative alla pianta; il Cav. Fernando Cantele, abitante in via Nibi a Lusiana, per averci puntualmente illustrato le vicende storiche dell'esemplare; Pietro Stangherlin e Jacopo Tagliapietra per l'esecuzione delle fotografie, Ivano Rocchetti, le Associazioni "Amici del Museo Zannato" di Montecchio Maggiore e "Lusàan ar Spilar Natura di Lusiana" per la collaborazione. Un ringraziamento particolare va al dott. Pierangelo Miola dei Servizi Forestali Regionali di Vicenza per le preziose indicazioni e gli utili consigli.

### BIBLIOGRAFIA

ALESSANDRINI A., BORTOLOTTI L., FAZZUOLI F., MITCHELL A., NIEVO S., RIGONI STERN M., 1990a - *Gli alberi monumentali d'Italia. Isole e Centro Sud. Vol. 1.* Edizioni Abete, Roma.

ALESSANDRINI A., BORTOLOTTI L., FAZZUOLI F., MITCHELL A., NIEVO S., RIGONI STERN M., 1990b - *Gli alberi monumentali d'Italia. Il Centro e il Nord. Vol. 2.* Edizioni Abete, Roma.

BARUTTA L., BATTISTEL P., BRUSÒ M., FASAN T., MORO E., PEGORARO A., SCARPARO I., VIANELLO F., VOLPI G., 1994 - *I grandi alberi della Provincia di Padova.* Giunta Regionale del Veneto - Segreteria per il Territorio - Associazione Italiana per il W.W.F.

BATTISTEL P., FASAN T., GARAVELLI C., GAZZOLA S., ZANOTTO A., 1991 - *I grandi alberi della Provincia di Treviso.* Giunta Regionale del Veneto - Segreteria per il Territorio - Associazione Italiana per il W.W.F.

BENÀ M., BENETTI G., 1990 - *I grandi alberi della Provincia di Rovigo.* Giunta Regionale del Veneto - Segreteria per il Territorio - Associazione Italiana per il W.W.F.

CAGNONI C., 2005 - *Grandi alberi d'Italia. Alla scoperta dei monumenti naturali del nostro Paese.* De Agostini, Novara.

CARIOLATO C., CUNICO V., PERUFFO A., TESCARI E., CARTA M., FABRIS A., TASINAZZO S., 1992 - *I grandi alberi della provincia di Vicenza.* Giunta Regionale del Veneto - Segreteria per il Territorio - Associazione Italiana per il W.W.F.

CORSO L., LAZZARIN L., 1989 - *I grandi alberi dell'area veronese.* Giunta Regionale del Veneto - Segreteria per il Territorio - Associazione Italiana per il W.W.F.

GIORDANO N., 2003 - *Patriarchi verdi testimoni muti della storia. Gli strumenti normativi regionali e le leggi dello Stato per la tutela degli alberi monumentali.* Il forestale, EdAs s.r.l. (FR), Anno IV, 19: 15-17.

GRATANI L., 2011 - *Gli alberi monumentali espressione della plasticità fenotipica* - in: *Il Regno di Giano: Boschi Sacri, Chiostri e Giardini a Roma e nel Lazio.* Casa dei Libri Editore, Padova, pp. 169-195.

LETEY C. (a cura di), 2011 - *Le piante monumentali della Valle d'Aosta.* Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

LISA C., 2011 - *Gli alberi monumentali: normative, conoscenza e tutela.* Tipografia L'Italia Forestale e Montana, 66 (6): 509-519.

RINALDI G. (a cura di), 2006 - *I grandi alberi - monumenti vegetali della terra bergamasca.* Provincia di Bergamo, Grafo srl - Palazzago.

TASSI F., 2012 - *Alberi sacri.* Natura e Montagna, Patron editore Bologna, Anno LIX, 1/2012: 33-42.

ZAMPIERI G., DALLA GASPERINA A., BORANGA A. (a cura di), 2007 - *Alberi monumentali della Provincia di Belluno;* Regione del Veneto - Agorà Libreria Editrice.

## APPENDICE

**Tabella 1 - Normativa delle Regioni per la tutela e valorizzazione degli alberi monumentali**

REGIONE	NORMATIVA	
ABRUZZO	Legge Regionale n.45 del 11/09/1979	Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo.
	Legge Regionale n. 6 del 20/05/ 2008	Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo
BASILICATA	Legge Regionale n. 28 del 28/06/1994	Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata.
CALABRIA	Legge Regionale n. 47 del 7/12/ 2009	Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria.
CAMPANIA		
EMILIA ROMAGNA	Legge Regionale n. 2 del 24/01/1977	Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco.
	Legge Regionale n.11 del 2/04/1988	Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali
FRIULI VENEZIA GIULIA	Legge Regionale n. 9 del 23/04/2007	Norme in materia delle risorse forestali
LAZIO	Legge Regionale n.39 del 28/10/2002	Norme in materia di gestione delle risorse forestali.
LIGURIA	Legge Regionale n. 4 del 22/01/1999	Norme in materie di foreste e di assetto idrogeologico.
LOMBARDIA	Legge Regionale n.10 del 31/03/2008	Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna della flora e vegetazione spontanea.
MARCHE	Legge Regionale. n. 6 del 23/02/2005	Legge Forestale Regionale.
MOLISE	Legge Regionale n. 48 del 6/12/2005	Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.
PIEMONTE	Legge Regionale n. 50 del 3/04/1995	Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico.
PUGLIA	Legge Regionale n. 14 del 4/06/2007	Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali Puglia.
SARDEGNA		
SICILIA		
TOSCANA	Legge Regionale n.60 del 13/08/1998	Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.
TRENTINO ALTO ADIGE	Trento; Leg. Prov. n.11 del 23/05/2007	Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette - Provincia autonoma di Trento.
	Bolzano; Lg. Prov. n.16 del 5/07/1970	Tutela del paesaggio.
UMBRIA	Legge Regionale n. 40 del 11/08/1978	Norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea.
	Legge Regionale n. 28 del 19/09/ 2001	Testo Unico Regionale per le Foreste.
VALLE D'AOSTA	Legge Regionale n. 50 del 21/08/1990	Tutela delle piante monumentali
VENETO	Legge Regionale n. 20 del 9/08/ 2002	Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.

### Legenda

	Normativa con riferimento esplicito alla tutela e valorizzazione degli alberi monumentali
	Normativa con riferimento generico alla tutela e valorizzazione degli alberi monumentali
	Nessun riferimento significativo alla tutela degli alberi monumentali

**Tabella 2 - Normativa nazionale per la tutela e valorizzazione degli alberi monumentali**

NORMATIVA	
Legge n. 1497 del 29/09/1939	Protezione delle bellezze naturali.
Legge n. 431 dell'8/08/1985	Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale
Legge n. 63 del 26/03/2008	Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
Legge n.10 del 14/01/2013	Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

### Legenda

	Normativa con riferimento esplicito alla tutela e valorizzazione degli alberi monumentali
	Normativa con riferimento generico alla tutela e valorizzazione degli alberi monumentali
	Normativa con riferimento indiretto alla tutela degli alberi monumentali